

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE RIUNITE PER LA REGIONE SICILIANA
IN SEDE CONSULTIVA

ha emesso nella camera di consiglio del 3 dicembre 2008 la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Savoca (ME) con nota prot. n. 6551. del 29 10.2008;

udito il magistrato relatore dott. ssa Licia Centro;

visto l'art. 23 del R.D. Lgs. 15.5.1946, n.455 (approvazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana);

visto il D. L.vo 6.5.1948, n.655 (istituzione di Sezioni della Corte dei Conti per la Regione Siciliana);

vista la L. 14.1.1994, n.20 (disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei Conti);

visto il D. L.vo 18.6.1999, n.200 (norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana e modifiche al D. L.vo n.655 del 1948);

vista a legge costituzionale 18.10.2001, n.3 (recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);

visto l'art. 7, comma 8, della L. 5.6.2003, n.131 (disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18.10.2001, n.3)

Con la nota in epigrafe indicata il Sindaco del Comune di Savoca (ME), Comune di circa 1.700 abitanti, non sottoposto, quindi, alle regole del patto di stabilità interno, ha chiesto a queste Sezioni Riunite di esprimere il proprio parere in ordine alla interpretazione del comma 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007), norma che ha, tra l'altro, previsto, per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, la possibilità di procedere all'assunzione di personale solo <<nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558>>. Rispetto a tale vincolo alla possibilità di procedere ad assunzioni di personale, il comma 121 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), introduceva, ove fossero state rispettate determinate condizioni, una possibilità di deroga, possibilità eliminata, successivamente, dall'art. 76 comma 2 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112.



1

Tale essendo il contesto normativo richiamato, il Sindaco del Comune di Savoca chiede alle Sezioni Riunite parere in ordine alla possibilità per l'Ente di procedere all'assunzione di un soggetto disabile ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 a copertura integrale della quota d'obbligo, in considerazione della circostanza che <<dai vincoli di carattere generale al contenimento della spesa per il personale non potrebbero ritenersi escluse, in mancanza di espressa previsione legislativa, le assunzioni relative alle categorie protette>>.

* * * * *

Le Sezioni Riunite reputano preliminarmente di dover verificare se la suddetta richiesta sia giuridicamente ammissibile sotto i profili "soggettivo" ed "oggettivo", tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n.131, e degli orientamenti giurisprudenziali consolidatisi in materia.

In ordine al primo profilo, deve evidenziarsi che, secondo le direttive formulate dalla Sezione Centrale per le Autonomie (v. i criteri generali per l'esercizio della funzione consultiva, approvati nell'adunanza del 27.4.2004) e la costante giurisprudenza di queste Sezioni Riunite (v., *ex plurimis*, la delibera n.1/2004), per quanto concerne i Comuni, l'Organo dotato di generale legittimazione a richiedere il parere è il Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell'Ente Locale.

Orbene, nel caso di specie, la richiesta di parere proveniente dal Comune di Savoca risulta ammissibile dal punto di vista "soggettivo", in quanto formulata dal Sindaco.

Per quanto concerne la verifica circa l'ammissibilità dal punto di vista "oggettivo", si osserva che l'elaborazione giurisprudenziale ha ripetutamente sottolineato che la nuova funzione consultiva, attribuita alla Corte dei Conti dall'art. 7, comma 8, della L. n.131/2003, non solo deve essere svolta con esclusivo riferimento a specifici quesiti inerenti "materie di contabilità pubblica", ma deve anche riguardare "tematiche di portata ed interesse generali", non potendo esplicitarsi in ordine a "singoli fatti gestionali" di pertinenza di questa o quella Amministrazione (v., *ex plurimis*, delibera della Sezione Centrale delle Autonomie del 27.4.2004; delibera n.1/2004 delle Sezioni Riunite per la Sicilia).



A

Alla luce delle considerazioni e dei principi sopra esposti, queste Sezioni Riunite ritengono che nel caso di specie la richiesta del Comune di Savoca sia altresì ammissibile sotto il profilo oggettivo, poiché riferita all'interpretazione delle norme contenute nella legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/96) e relative alla corretta applicazione, per gli enti non soggetti alle regole del patto, del disposto dell'art. 1 comma 562. Tale ultima norma, pur concernendo i limiti alle assunzioni effettuabili dagli enti non soggetti al patto, non può considerarsi estranea al concetto di contabilità pubblica, essendo tali limiti finalizzati alla produzione di effetti positivi sotto il profilo della sana gestione finanziaria degli enti nell'ottica, più generale, del contenimento delle spese comprimibili e della salvaguardia degli equilibri complessivi di bilancio.

La questione interpretativa, che si annida nella mancata previsione da parte del succitato art. 1 comma 562 della legge 296/2006 - contemplante i limiti alle assunzioni effettuabili dagli enti non soggetti al patto - di una espressa deroga per le assunzioni relative alle categorie protette, deve essere affrontata, ad avviso di queste Sezioni Riunite, partendo dall'esame della natura e della *ratio* della normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68.

In proposito occorre osservare come, a prescindere da ogni altra considerazione di carattere etico, il rango costituzionale dei valori tutelati conferisca a tale legislazione - intesa alla tutela delle fasce deboli della popolazione - una connotazione di specialità; tale natura di *ius singulare* si declina, tra l'altro, nella previsione dell'obbligatorietà, da parte delle amministrazioni pubbliche, di procedere all'assunzione, nell'ambito della rispettiva quota di riserva, di soggetti disabili, peraltro con modalità diverse dalla normale forma dell'accesso concorsuale. Tale obbligatorietà risulta, per così dire, rinforzata da una previsione sanzionatoria di ampio spettro e, quindi, di immediata incisività.

Della natura speciale di tale normativa, riflesso diretto della rilevanza delle situazioni che esso mira a tutelare, si rinviene traccia anche nella talvolta frenetica produzione legislativa degli ultimi anni, intesa al contenimento della spesa degli enti locali, siano essi soggetti o meno al patto di stabilità interno: in proposito, infatti, la legge finanziaria per l'anno 2005 (legge 311/2004) al comma 95 dell'art. 1, applicabile agli enti locali in virtù del disposto di cui al comma 98 del medesimo articolo, nel prevedere il divieto per le pubbliche amministrazioni di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, espressamente escludeva dal divieto le assunzioni relative alle categorie protette. Nella medesima ottica si colloca la circolare esplicativa



A

del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9/06 che, nel fornire autorevole interpretazione dell'art. 1 commi da 198 a 206 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) in materia di spese per il personale delle amministrazioni regionali, degli enti locali e degli enti del servizio sanitario regionale, espressamente esclude dalle spese di personale, per tutti gli enti interessati, le spese per il personale appartenente alle categorie protette. Ad avviso delle Sezioni Riunite l'esclusione di tali spese dalla base di calcolo dell'aggregato "spese per il personale" risulta strettamente collegabile al rilievo che, stante la cogenza dell'obbligo dell'assunzione dei disabili nell'ambito della rispettiva quota di riserva, il margine di autonoma determinazione dell'ente, sotto il profilo della comprimibilità dei relativi costi, risulta del tutto assente per le componenti di spesa in esame.


Tali considerazioni, unitamente alla logica complessiva emergente dal sistema, inducono queste Sezioni Riunite a ritenere che, pur non rinvenendosi nella disposizione limitativa di cui all'art. 1 comma 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 una espressa deroga, tale limite non possa ritenersi esteso alle assunzioni che l'Ente è tenuto ad effettuare, nell'ambito della rispettiva quota di riserva, al fine di ottemperare agli obblighi di cui alla legge 68/99 in materia di diritto al lavoro dei disabili.

PQM


Nelle suesposte considerazioni è il parere delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti per la Regione Siciliana in sede consultiva.

Così deliberato a Palermo, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2008.

L'ESTENSORE
(Licia Centro)



IL PRESIDENTE
Antonino Sancesca



delibera depositata in segreteria in data **10 DIC. 2008** 2008

Il direttore della segreteria
(dott.ssa Laura Suriano)

